

STATUTO

VEREHIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA NICOLA
GIUSTINIANI 36

Numero REA: BN - 127205

Codice fiscale: 01519170623

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

mente predisposti ed analiticamente approvati, articolo per articolo, dalla compagine sociale, racchiusi nel seguente

STATUTO

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "VEREHIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", la quale sarà disciplinata dalle norme speciali in materia di cooperative sociali e di cooperative di lavoro, dalle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro V del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

La società potrà operare anche con terzi non soci.

La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa, inoltre, con decisione dei soci, può aderire ad Associazioni Nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede legale nel comune di Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci e degli amministratori per quanto

attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonchè all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

ART.3 DURATA

La società ha durata sino alla data del trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta con decisione dei soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

ART.4 SCOPO MUTUALISTICO ED OGGETTO SOCIALE

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità nonchè previa iscrizione in appositi albi. La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti

indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'art.2521 del codice civile. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento. La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società ha scopo mutualistico ai sensi degli artt.2511 e ss. cod.civ., con esclusione di ogni scopo di lucro, e pertanto è corrente, ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e del D.Lgs.460/1997, da un lato al fine di procurare ai soci occasioni di lavoro e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che essi otterrebbero dal mercato e, dall'altro, allo scopo di fornire servizi socialmente utili.

Con specifico riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ex art. 2521 codice civile, comma 3, n. 3, la Cooperativa Sociale intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, di perseguire l'interesse generale della comunità per i fini di cui alle lettere A) e B) art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381, e conformemente alla legge n. 59/92. La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici.

La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese le attività gestite nei propri centri.

L'attività sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività.

Sulla base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e sociale.

La Cooperativa nel conseguimento dei propri fini mutualistici si avvarrà, altresì, dell'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana ed in particolare dalla legge n. 142/2001 e successive proroghe e integrazioni. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei lavoratori e dei regolamenti interni. La Cooperativa, pertanto, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità e fatte salve tutte le attività professionali protette, si propone di:

I) svolgere le seguenti attività del tipo previsto alla lett.

A) del sopracitato art. 1 legge 381/91 (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi):

- servizi sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in particolare, anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicaps psico-fisici, tossicodipen-

denti, malati, inabili e invalidi, alcolizzati e disabili psicofisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, di altre persone svantaggiate in genere e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e non e socio-educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per l'offerta; in relazione a ciò la Cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: 1) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica; 2) assistenza sociale e materiale ai minori nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; 3) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attività sportive, teatrali e musicali; 4) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; 5) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; 6) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche anche per soggetti non

vedenti ed audiolesi; 7) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; 8) gestione di asili nido e scuole materne e di mense sociali; 9) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; 10) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; 11) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare; 12) assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione; 13) assistenza socio-sanitaria, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, strutture private e pubbliche, e/o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra; 14) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private ed a domicilio, anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; 15) la predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi, anche attraverso le più idonee tecnologie informatiche ed anche ai fini dell'inserimento lavorativo; 16) la gestione e la partecipazione alla produzione di apparati e di servizi di telesoccorso, di teleassistenza, di telecontrollo, di telediagnostica, di telemedicina, di "call center" e telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private.

Tutte le attività sopra menzionate vengono promosse anche per

favorire l'inserimento lavorativo dei minori affidati alla cooperativa;

II) perseguire il predetto interesse generale della comunità e la promozione umana per l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), come previsto dalla lett. B, art.1 della legge 381/91, attività finalizzate tutte all'inserimento di persone svantaggiate e tra queste in particolare:

- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia, giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, ivi compreso la pitturazione e ristrutturazione di immobili, nonchè interventi connessi all'attività ecologica: con riferimento specifico alla raccolta differenziata dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora, e più in generale dell'ambiente;
- la cooperativa è impegnata nella lotta del randagismo pertanto svolgerà tutte le azioni in difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, assistenza e presidio sanitario, nonchè di accoglienza degli stessi. A tal fine essa provvederà alla formazione dei propri soci utilizzando, corsi di formazione regionale ed europei;

- la Cooperativa potrà fornire servizi di sorveglianza e pulizia del litorale marino, e delle spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione degli incidenti sotto costa e al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e della flora e fauna marine;
- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;
- effettuare servizi di verifica e manutenzione sulla rete e sugli impianti di gestione e canalizzazione delle acque reflue;
- curare e difendere parchi naturali mirando al recupero idrogeologico e paesaggistico del territorio;
- la creazione e la gestione di attività nel campo turistico, agriturismo, animazione sociale, spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteca, ristorante, albergo, intrattenimenti ludici ed artistici, nonché parchi giochi, camping, al fine di potenziare le occasioni di socializzazione e di integrazione sociale, nonché la prestazione di servizi ricreativi ed assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare anche per il tramite degli enti locali, rivolti alle fasce emarginate quali quelli degli anziani, disabili, minori a rischio, ex tossicodipendenti, alcolisti in forma cronica;
- l'organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e la produzione di piante d'arredo e

piante officinali nonchè la trasformazione dei prodotti derivanti dalla suddetta attività e la commercializzazione dei prodotti stessi;

- attività vivaistica, agricoltura biologica e produzione ortofrutticola;

- l'effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili presso strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonchè nelle strutture intermedie (S.I.R.) e territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da ritenersi inderogabilmente ricomprese nella lett. B) articolo 1, comma 1 legge 381/91 citata;

- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e conto terzi e commercializzazione dei relativi prodotti;

- la progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale argilloso e relativa commercializzazione;

- la lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della serigrafia e pittura su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere;

- lavorazione su vetro e cera;

- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza;

- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche relativamente alla componenti-

stica ed alla commercializzazione dei medesimi;

- l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;

- l'attività di pulizia, manutenzione del verde pubblico e privato sia ordinaria che straordinaria, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadino su affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;

- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti precedenti di servizi accessori e complementari nonché di ricerca e documentazione di ogni tipo; -

l'attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;

- l'attività di recapito posta, plichi e pacchi;

- servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito;

- l'attività di vigilanza e gestione di parcheggi a pagamento sia per enti pubblici e privati;

- manutenzione di cimiteri ed impianti connessi;

- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi di gestione di aree cimiteriali;

- servizi necrofori;

- gestione e commercializzazione di articoli funerari;

- riesumazione e custodia giudiziaria di salme;

- agenzia funebre, trasporto di salme e disbrigo pratiche attinenti;

- manutenzione, gestione di monumenti storici e di fontane

pubbliche e private;

- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro di immobili pubblici e privati;

- servizi per la gestione ed amministrazione dei condomini;

- attività per l'organizzazione e la gestione di impianti pubblicitari, sia pubblici che privati;

- manutenzione di impianti di depurazione;

- l'attività di edilizia in genere;

- manutenzione e costruzione di strade, ponti, viadotti e viabilità pubblica in genere;

- impiantistica civile, industriale, elettrica, meccanica, idraulica, termoidraulica e di arredo urbano con annessa pubblicità;

- la gestione di impianti semaforici, tvcc e di controllo elettronico del traffico;

- agenzia per l'impiego privato; servizi di vigilanza; portineria, custodia in genere anche armata e di investigazioni;

- studi, progettazione, ricerche e censimenti sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;

- la ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi professionali ed a preparare le risposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base, avanzati e formazione permanente;

- il perfezionamento, l'aggiornamento e la specializzazione

per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri ed intere

"equipes" e staff di lavoro;

- la formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione con metodologie applicate al "project-management" del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale ed alla programmazione didattica, dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi ed alla valutazione dei risultati di formazione;

- la progettazione e la realizzazione di interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica per i giovani;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento professionale;

- la prestazione di consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di lingua ed informatici (livello principiante - intermedio - avanzato) rivolti ad esigenze personali professionali e didattiche;

- l'organizzazione e la gestione di stabilimenti balneari;

- l'organizzazione e la gestione di allevamenti di elicotultura ed apicoltura;

- la gestione di servizi di toelettatura in alberghi ed hotel;
- la consulenza di vendita di tutti gli autoveicoli di cat. n1, tutti gli autocarri di cat. m1 e di tutti i cicli e motocicli.

La Cooperativa, inoltre, intende promuovere attività riguardanti i seguenti settori produttivi:

- laboratori di ceramica;
- laboratori di oreficeria;
- laboratori di falegnameria;
- laboratori di cuoio, pellami ed affini e di sartoria;
- laboratori di legatoria e di tipografia;
- l'attività e servizi relativi all'agricoltura, agriturismo, alle colture ortoflorivivaistiche ed ecologiche;
- la lavorazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli;
- laboratori di impianti e riparazioni elettriche;
- laboratorio fotografico;
- manipolazione e trasformazione dei metalli preziosi e non;
- servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico e per soggetti bisognosi;
- servizi di consulenza ad enti pubblici e privati in materie di attività sociali, tributi, imposte, finanziamenti;
- elaborazione elettronica dei dati e servizi informatici;
- gestione di parcheggi in aree pubbliche;
- la gestione di immobili in genere.

La cooperativa si occuperà, altresì, dell'esercizio delle seguenti attività:

- progettazione e gestione di indagini e studi socio-economici e ricerche di mercato;
- trascrizioni, documentazioni e deposito di adempimenti successivi all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi;
- organizzazione di "meetings" e promozioni pubblicitarie;
- progettazione e creazione grafico-pubblicitaria;
- volantinaggio;
- lettura contatori per erogazione di servizi;
- attività teatrali;
- gestione di bar, di pizzeria ed attività di ristorazione;
- la gestione e l'informatizzazione di biblioteche ed archiviazione dati;
- attività amministrativa per conto di enti pubblici e privati;
- gestione risorse umane per aziende ed enti pubblici e privati;
- pulizia, custodia e manutenzione di bagni pubblici e privati;
- promozione e sviluppo delle attività commerciali;
- servizi di facchinaggio e servizi di espurgo fogne;
- servizi di trasporto di cose e/o di persone;
- gestione di servizi per parrucchieri;

- servizio di segretariato per enti pubblici e privati;
- attività di editoria;
- gestione di impianti elettrici, idraulici e relativa manutenzione;
- attività di consulenza ad enti pubblici e privati per sistema di qualità;
- fornitura di arredo ed articoli di cancelleria per enti pubblici e privati;
- servizi di gestione privacy enti pubblici e privati;
- attività di estetista;
- attività di parrucchiere.

Fatte salve le attività professionali protette la cooperativa potrà gestire centri di estetica e benessere. Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal DL 415/96.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le seguenti condizioni: 1) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coor-

dinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della Legge 381/91; 2) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "A" e "B" dell'art. 1 della legge 381/91. La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. La cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'assunzione e lo svolgimento di servizio da queste affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi, richiedere finanziamenti anche per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale. La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque

finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, compresa la prestazione di garanzie reali e non a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quelle di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Potrà, inoltre, promuovere, anche mediante l'approvazione assembleare di apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo, l'autofinanziamento della cooperativa raccogliendo prestiti dai soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nei limiti e nel rigoroso rispetto della normativa pro tempore vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, e successive modifiche ed integrazioni quelle riservate alle società di

intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991, n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci. La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi. E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali e delle "onlus" ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettere c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART.4 BIS MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.5 SOCI

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.

Almeno il trenta per cento (30%) dei soci della cooperativa debbono essere persone svantaggiate secondo i criteri previsti dalla legge, e, in particolare, dalla legge dell'8 novembre 1991 n.381. I restanti soci debbono essere persone fisiche che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo scopo della Cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa resi a favore dei soci. La partecipazione alla vita sociale non è

fornita del requisito della temporaneità.

Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.

5.2 E' considerata l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

5.3 Possono far parte della Società, ai sensi dell'articolo 2, legge 8 novembre 1991, n.381, soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme di legge in materia di lavoro subordinato od autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio Decreto, determina l'importo delle retribuzioni relative.

5.4 Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative

Sociali.

5.5 L'ammissione del socio è deliberata dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.

5.6 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ART.6 CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

6.2 Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea stessa su proposta motivata dell'organo amministrativo.

6.3 La società può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ed esclusi-

sivamente ad investitori qualificati.

6.4 I soci, nel rispetto della normativa dettata per la trasparenza bancaria ed in conformità alle vigenti disposizioni normative di carattere sostanziale e fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale, ovvero mediante finanziamenti infruttiferi di interessi.

6.5 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da ogni altro fondo e/o riserva costituiti dall'assemblea e/o previsti per legge;
- e) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali.

ART.7 QUOTE SOCIALI

7.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata a/r. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta

giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

7.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533.

ART.8 RECESSO

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rile-

vante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;

h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

8.2 Ai sensi degli artt.2497 e segg. cod.civ., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi espressamente contemplate dall'art.2497 quater cod.civ..

I soci hanno, altresì, il diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art.2469, secondo comma, cod.civ..

8.3 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del re-

cesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.9 MORTE DEL SOCIO

9.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.11).

9.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.

ART.10 ESCLUSIONE

10.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.

Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi dell'art.2531 cod.civ..

10.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

10.3 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso.

10.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può fare opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla

comunicazione.

10.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 I soci che recedono dalla società, quelli esclusi, nonché gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del socio. Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

11.2 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta

giorni dall'approvazione del bilancio.

ART.12 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

12.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

12.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota.

12.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto.

ART.13 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO

13.1 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART.14 DECISIONI DEI SOCI

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto sottopongano alla loro approvazione.

14.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- h) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari, comunque privi di diritti di voto.

14.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto delle modalità meglio individuate nel successivo art.15).

14.4 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e), f) g) ed h) oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto delle

forme e con le modalità individuate nel successivo art.16).

14.5 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

ART.15 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

15.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle innanzi individuate di competenza assembleare, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta del metodo risulta essere di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

15.2 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e dovranno essere trascritte, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci e conservate, unitamente alla eventuale documentazione di corredo, presso la sede legale della società.

15.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i componenti la compagine sociale presso il domicilio risultante dal libro dei soci. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e tutto quant'altro necessario onde assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della de-

cisione da adottare.

I soci hanno cinque giorni, ovvero il diverso termine convenuto nella proposta di decisione, per trasmettere la risposta presso la sede legale della società o presso altro indirizzo indicato nella proposta di decisione.

La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, con specifica indicazione della data di sottoscrizione, e deve contenere un'approvazione, un diniego ovvero un'astensione espressa, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà e/o dell'astensione. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

15.4 Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, e, se nominati sindaci e/o revisore, indicando:

- a) il contenuto e le risultanze della decisione, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- b) i soci favorevoli, contrari o astenuti, con indicazione, per i soci contrari ed astenuti, del motivo legittimante il proprio dissenso;
- c) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che estranei che contrari;
- d) la data in cui si è formata la decisione;
- e) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-

mento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

15.5 Il consenso espresso per iscritto non richiede l'utilizzo di particolari formalità, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e di avere adeguata informazione. Ciascun socio, pertanto, previamente informato circa il contenuto della decisione da adottare ed il relativo termine per l'adozione, potrà esprimere per iscritto il proprio consenso ovvero il proprio dissenso rispetto alla decisione, inviando, entro il termine convenuto, il relativo documento presso la sede legale della società.

E' compito dell'organo amministrativo verificare che tutti i soci siano stati adeguatamente informati in merito alla decisione da adottare ed in relazione ai termini entro i quali esprimere il relativo consenso, nonchè verificare il procedimento di formazione della volontà dei soci.

Della decisione adottata deve essere redatto apposito verbale, dal corpo del quale si desumano gli elementi di cui ai precedenti punti a), b), d) ed e).

15.6 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione tale da consentire un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il fax e/o la posta elettronica, ove tale ultimo indirizzo sia stato previamente annotato sul relativo libro dei soci.

15.7 Ogni socio cooperatore ha diritto di partecipare alle

decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto.

ART.16 ASSEMBLEA

16.1 Con riferimento alle materie indicate con le lettere d), e), f), g) e h) al precedente art.14), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai presenti patti sociali, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

16.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

16.3 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale

fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata a/r, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci.

In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.17 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

17.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

ART.18 DIRITTO DI VOTO

18.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni.

18.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

18.3 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

ART.19 QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera validamente a

maggioranza assoluta dei voti. Nei casi previsti dal precedente art.14), lettere d), e) e f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.20 VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ART.21 AMMINISTRAZIONE

21.1 La società può essere amministrata, alternativamente, in

conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e nelle competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

21.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

21.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

21.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART.22 PRESIDENTE

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consi-

glio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

ART.23 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle cosiddette "decisioni collegiali", sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

23.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, gli amministratori dovranno redigere, in merito alla decisione adottata, un documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, compresi gli

eventuali astenuti e coloro che abbiano espresso voto contrario.

23.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, gli amministratori dovranno, in merito alla decisione adottata, redigere apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In entrambi i predetti casi spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi espressi ricevuti e comunicarne gli esiti a tutti gli amministratori, ai sindaci ed al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto del consenso, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la loro astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la

manca di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento compresi il fax e la posta elettronica.

23.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, con le stesse maggioranze è possibile stabilire la rimessione della decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.24 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Con riferimento alle materie indicate nell'art.2475, quinto comma, cod.civ., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre

giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria am-

ministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.

25.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

25.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere conferiti in via congiunta e gli altri in via disgiunta. In mancanza di qualsivoglia precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

26.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, tanto in giudizio che nei confronti dei terzi.

26.2 Laddove sia nominato un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

26.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta e/o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

26.4 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina.

ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART.28 ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi

ai sensi del precedente art.14), possono nominare il collegio sindacale.

La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..

Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

ART.29 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ..

ART.30 REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dei patti sociali.

ART.31 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE, UTILI e RISTORNI

31.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di

ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.

31.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod. civ..

31.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci avranno la seguente destinazione:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a quest'ultimo destinato una porzione non inferiore al trenta per cento (30%) degli utili medesimi;
- b) una quota deve essere garantita ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) ai fini mutualistici, anche mediante la formazione di riserve, nella misura che verrà eventualmente stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) ad eventuali dividendi nella misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai

soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

31.4 Per quel che attiene ai ristorni si fa rinvio a quanto espressamente convenuto dall'art.2545 sexies cod.civ.

La ripartizione dei ristorni dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio secondo quando previsto in apposito regolamento.

ART.32 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 La società si scioglie per le cause indicate dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

32.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

32.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod. civ..

32.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

32.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

32.6 In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

ART.33 CONTROLLI

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI del cod.civ..

ART.34 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto da questo statuto si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e, approvandolo e confermandolo, con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore venti e minuti primi cinquantanove (20.59).

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e completato a mano da me Notaio, consta di fogli quattordici, facciate cinquantasei fin qui.

Firmato: Alberto Orlando - Clementina Pastore - Apollonia Botticella - Teresa Crovella - Stefania Donatiello - impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.